

Publicato il 08/03/2018

N. 00392/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00082/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2018, proposto da:

Earth Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, via Napoli, 4;

contro

Comune Ostuni, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

- dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 224 emessa dal Sindaco di Ostuni in data 10/10/2017, limitatamente all'art. 1 lett. f), ove dispone che “i cani appartenenti alle razze indicate nell'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 sono obbligati all'uso contestuale del guinzaglio e della museruola”.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 la dott.ssa Antonella Lariccia e udito l'avv. P. Amato, in sostituzione dell'avv. M. Rizzato;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 23.01.2018 l'Associazione Earth Onlus impugna l'ordinanza contingibile ed urgente n° 224 del 10/10/2017 adottata dal Sindaco del Comune di Ostuni, nella sola parte in cui è stato disposto l'obbligo per i conduttori di cani indicati nell'ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006, di applicare contestualmente il guinzaglio e la museruola quando gli stessi si trovano a frequentare le aree adibite a verde pubblico (art. 1 lett. f).

A sostegno della spiegata domanda di annullamento l'Associazione ricorrente formula i seguenti motivi di gravame:

- Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzionalità;
- Carenza dei presupposti per l'emaneazione di ordinanze contingibili e urgenti: violazione art. 50 D. Lgs 267\2000 ; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni e, alla Camera di Consiglio del 06 marzo 2018, previo avviso alle parti costituite ai sensi dell'art. 60 del codice del processo amministrativo, la causa è stata trattenuta in decisione per essere definita nel merito con sentenza in forma semplificata.

Preliminarmente, il Tribunale evidenzia che può ritenersi sussistente, nel caso di specie, la legittimazione attiva dell'Associazione ricorrente, che agisce a tutela delle proprie finalità statutarie, tra cui è espressamente prevista la “corretta relazione uomo animale, anche in relazione a quanto previsto dall'ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dai cani (G.U. Serie generale n. 68 del 23 marzo 2009)”, emanata dal Ministero della Salute che ha modificato e sostituito

l'ordinanza ministeriale citata nel provvedimento impugnato, ed è altresì dotata di adeguata rappresentatività.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è manifestamente fondato, in primis nella parte in cui deduce la illegittimità dell'ordinanza sindacale impugnata per aver previsto, in maniera indiscriminata e astratta, l'obbligo di dotare di guinzaglio e museruola i cani appartenenti alle razze di cui all'elenco allegato all'ordinanza del Ministero della Salute del 12 dicembre 2006.

Al riguardo, infatti, è sufficiente osservare che l'imposizione di tale obbligo non trova alcuna razionale giustificazione nelle evidenze scientifiche, come risulta dagli studi sul tema prodotti dall'Associazione ricorrente e dalla stessa decisione ministeriale di modificare la citata ordinanza del 12 dicembre 2006 e la successiva ordinanza del 14 gennaio 2008, adottando una nuova ordinanza in materia (del 3 marzo 2009), sul presupposto che l'iniziale previsione di obblighi estesi sulla base della razza di appartenenza non ha comunque ridotto gli episodi di aggressione; e che la letteratura scientifica veterinaria ha, al contrario, confermato che «non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane in base alla razza o ai suoi incroci», e che, pertanto, risulta altresì fondata anche la censura con cui si denuncia il contrasto dell'impugnata ordinanza con l'ordinanza ministeriale del 3 marzo 2009, come già peraltro osservato da condivisibile giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione II bis, n° 7100/2016).

In conclusione, il ricorso in esame deve essere accolto, con conseguente annullamento, in parte qua, della gravata ordinanza sindacale contingibile e urgente.

Quanto al governo delle spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia e della natura degli interessi perseguiti, nonché della condotta osservata dall'Amministrazione intimata, tenuto conto in particolare della comunicazione del 23\1\2018, con la quale il Comune di Ostuni ha rappresentato l'intenzione di modificare l'ordinanza impugnata, possono essere dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dispone l'annullamento dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 224 emessa dal Sindaco di Ostuni in data 10/10/2017 limitatamente all'art. 1 lett. f), ove dispone che “i cani appartenenti alle razze indicate nell'ordinanza del Ministero della Salute del 12/12/2006 sono obbligati all'uso contestuale del guinzaglio e della museruola”.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Enrico d'Arpe, Presidente

Antonella Lariccia, Referendario, Estensore

Mario Gabriele Perpetuini, Referendario

L'ESTENSORE
Antonella Lariccia

IL PRESIDENTE
Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO